



L'appropriazione indebita di somme spettanti al cliente

Costituisce gravissimo illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, in violazione dei fondamentali principi della deontologia, incassi per conto del cliente una cospicua somma, omettendo di rendergliene immediatamente conto ed appropriandosene indebitamente (Nel caso di specie, il professionista si appropriava della somma di circa 200mila euro senza il consenso della parte assistita. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per anni tre).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Greco\), sentenza n. 252 del 30 dicembre 2021](#)

La contestazione degli addebiti non richiede una esposizione minuta, completa e particolareggiata

In tema di giudizio disciplinare nei confronti di professionista, la formale incolpazione non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l'illecito e l'indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va fatta alla stregua di un confronto meramente formale, dovendosi piuttosto dare rilievo all'iter del procedimento e alla possibilità che l'incolpato abbia avuto di avere conoscenza dell'addebito e di discolparsi. Tuttavia, anche se sono valorizzabili elementi non desumibili direttamente dal testo della

formale incolpazione, è necessaria una adeguata ricognizione dei medesimi e una valutazione della loro idoneità ad esplicitare ed integrare il capo di incolpazione, ipotesi che non sussiste nel caso in cui nei confronti di un avvocato, incolpato dei fatti di cui al capo di imputazione formulato in sede penale dai quali sia stato assolto, oltre che della condotta tenuta in relazione e in dipendenza dei fatti medesimi, connessi e consequenziali, sia applicata la sanzione disciplinare per i fatti accessori contestati.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Greco\), sentenza n. 252 del 30 dicembre 2021](#)

La riqualificazione del capo di incolpazione non viola, di per sè, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Per aversi violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e quelli assunti a base della decisione (nella specie, esclusa), occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, del fatto concreto, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'addebito da cui scaturisca una reale violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente formale tra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'incolpato, attraverso l'iter del processo, abbia avuto conoscenza dell'accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Greco\), sentenza n. 252 del 30 dicembre 2021](#)

La rilevanza istruttoria in sede deontologica delle prove raccolte nel processo penale

Il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Greco\), sentenza n. 252 del 30 dicembre 2021](#)

Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Greco\), sentenza n. 252 del 30 dicembre 2021](#)

L’impugnazione tardiva è inammissibile

E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge, giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Caia\), sentenza n. 251 del 30 dicembre 2021](#)

Chi richiede l'iscrizione all'Albo speciale degli Avvocati stabiliti ha l'onere di comprovarne i requisiti

Ai fini della iscrizione all'Albo speciale degli Avvocati stabiliti, il requisito costituito dall'attestazione di essere iscritti "alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine" (nella specie, la Spagna) ex art. 6 co. 3, D.Lvo n. 96/2001, contempla, coerentemente con l'interpretazione che la Corte di Giustizia Europea ha dato della Direttiva 98/5/CE oggetto di attuazione, anche l'onere di comprovare l'attività professionale effettivamente svolta in quello Stato.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Bertolini\), sentenza n. 250 del 29 dicembre 2021](#)

Legittimo il silenzio del COA sulla domanda di iscrizione all'Albo speciale degli Avvocati stabiliti

Ove il Consiglio dell'Ordine si avvalga della facoltà di non pronunciarsi sulla domanda di iscrizione all'Albo speciale degli Avvocati stabiliti, l'interessato può chiedere al Consiglio Nazionale Forense di decidere sul merito dell'iscrizione stessa (art. 6, co. 8, D.Lgs. n. 96/2001), escluso in ogni caso il risarcimento dell'asserito danno, stante la liceità del predetto silenzio.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Bertolini\), sentenza n. 250 del 29 dicembre 2021](#)